

OGGETTO : PROPAGANDA ELETTORALE. DESIGNAZIONE E DELIMITAZIONE DEGLI SPAZI RISERVATI ALLA PROPAGANDA PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI RELATIVE ALLA ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELL'ITALIA AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 25 MAGGIO 2014

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con decreto del Presidente della Repubblica di data 17 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 64 del 18 marzo 2014, sono stati convocati, per domenica 25 maggio 2014, i comizi elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia;

Vista la legge 4 aprile 1956, n. 212, sulla disciplina della propaganda elettorale;

Vista la circolare del Ministero dell'Interno n. 1943/V dell'8 aprile 1980;

Vista la Legge 24 gennaio 1979, n. 18;

Richiamate le note prot. n. 1006 di data 20.01.2014 e n. 3967 di data 21.02.2014 del Commissariato del Governo per la Provincia di Trento in merito alle modifiche legislative in materia di procedimenti elettorali;

Considerato che in seguito alle modificazioni introdotte, il numero di spazi per ciascun centro abitato, in base alla relativa popolazione residente, è stabilito nella misura seguente: da 150 a 3.000 abitanti: almeno 1 e non più di 3;

Prese in esame le caratteristiche topografiche del Comune allo scopo di accertare i centri abitati con popolazione residente superiore a 150 abitanti nei quali dovranno essere stabiliti gli spazi da riservare, a mezzo di tabelloni o riquadri;

Dato atto che il Comune al 31.12.2013 contava n. 627 abitanti, con un unico centro abitato;

Acquisito sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa reso dal Responsabile dell'Ufficio elettorale (art. 81, comma 1 D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L);

Attesa la non necessità di acquisire il parere di regolarità contabile, in quanto la presente non ha riflessi finanziari;

Accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 28 del T.U.LL.RR.O.C. della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg 01.02.2005, n. 3/L;

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano

d e l i b e r a

1. Di stabilire, come indicato nel seguente prospetto, il numero e l'ubicazione degli spazi riservati alla propaganda elettorale diretta per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo:

CENTRI ABITATI		SPAZI STABILITI		
N. d'ord.	Denominazione	Popolazione residente	N.	Ubicazione
1	CASTELFONDO	627	1	Via G. Cantore su apposito tabellone

2. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Commissariato del Governo per la Provincia di

Trento.

3. Di comunicare ai capigruppo consiliari l'avvenuta adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del D.P.Reg. 01.02.2005 n.ro 3/L.
4. Di dichiarare con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 79, comma 4, del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.
5. Di pubblicare, per estratto, copia della presente deliberazione nel portale telematico www.Albotelematico.tn.it.
6. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a. opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, ai sensi della L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m.;
 - b. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi della legge 06.12.1971 n. 1034;
 - c. in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.